



**ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI**

Via Manzoni, 31 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

C.F. 97564300156 - cod. mecc. **MIIC8D800C** - Tel. 02.9182064

e-mail: [miic8d800c@istruzione.it](mailto:miic8d800c@istruzione.it) – PEC: [miic8d800c@pec.istruzione.it](mailto:miic8d800c@pec.istruzione.it)

**Scuola dell'Infanzia** – Via Bolivia, 37 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9182776

**Scuola Primaria Fisogni** – Via Manzoni, 31 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9182064 – 02.99042650

**Scuola Secondaria di 1° grado Don Minzoni** – P.zza Hiroshima, 4 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9184520

Sito web: - [www.icpaderno.edu.it](http://www.icpaderno.edu.it)

Paderno Dugnano, data e protocollo come da segnatura

A tutti gli interessati

PERSONALE DOCENTE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PRIMARIA E DELL'INFANZIA

p.c. al DSGA

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO –  
“INTERPELLO”**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art. 21 della Legge n. 59/1997 con il quale è stata conferita autonomia alle Istituzioni Scolastiche;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica, e in particolare gli articoli 14 e 15;

**VISTA** la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha introdotto la c.d. “costituzionalizzazione” del principio dell'autonomia scolastica (naturalmente intesa come autonomia “funzionale”) ed ha sancito il principio di valorizzazione della “sussidiarietà”, intesa come intenzionalità di affidare la cura degli interessi dei cittadini ai soggetti politico-istituzionali ad essi più vicini con il fine di salvaguardare l'uguaglianza sostanziale dei diritti civili e sociali e delle loro condizioni di effettiva praticabilità, da garantire sull'intero territorio nazionale;

**VISTA** la legge n. 104/1992 in materia di diritti delle persone con disabilità e rispettive famiglie;

**VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 con cui sono state emanate le norme di dettaglio riguardanti le Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTO** l'art. 13. comma 23 della suddetta OM 88/2024 concernente il ricorso ai c.d. “interpelli” da parte delle Istituzioni Scolastiche, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee;

**CONSIDERATA** l'età degli alunni degli ordini di scuola in oggetto, per i quali sono necessari assidua vigilanza ed un impegno continuativo nelle attività didattiche, anche al fine di prevenire, specie nelle classi “basse” ed alla scuola dell'infanzia, ogni possibile problema legato alla sicurezza nei locali scolastici;

**CONSIDERATA** la presenza nelle classi di numerosi alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare Diversamente abili in situazione di gravità (L. 104/92 art. 3 comma 3) e con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della L. 170/2010;

**CONSIDERATO** che tutte le classi di scuola primaria e dell'infanzia e un'intera sezione della scuola secondaria di I grado attive nell'Istituto funzionano a tempo prolungato;

**DETERMINA**

I seguenti criteri, in ordine di priorità, per l'individuazione dei candidati destinatari di proposta di supplenza, tra coloro che rispondono ai già citati "interpelli".

1. Possesso del titolo di accesso alla professione docente, per l'ordine di scuola indicato (laurea in Scienze della formazione primaria, laurea e abilitazione valide per l'insegnamento nella classe di concorso per la quale ci si candida) – in aggiunta, per i posti di sostegno: diploma di specializzazione;
2. Diploma Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e esperienza professionale di almeno tre anni presso le Istituzioni scolastiche;
3. Iscrizione al terzo, quarto, quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione, avendo già conseguito almeno 90 CFU;
4. Solo per la scuola dell'infanzia e primaria, possesso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, Pedagogia, Psicologia e affini;
5. Possesso di altre tipologie di laurea, con priorità maggiore ai corsi di laurea quinquennali;
6. A parità di ordine di priorità, la supplenza sarà conferita all'aspirante che abbia maggiore anzianità di servizio – solo per i posti di sostegno, a parità di ordine di titoli sarà considerata prioritaria la continuità didattica su un/una determinato/a alunno/a.

Per i motivi di cui in premessa (sicurezza e vigilanza di alunni di fascia d'età bassa – infanzia e primi due anni di scuola primaria), alla scadenza dell'"interpello", la procedura di individuazione dell'aspirante e il conferimento dell'incarico, dovranno avvenire nel più breve tempo possibile. Pertanto, il conferimento della supplenza sarà comunicato telefonicamente al recapito fornito dall'aspirante. La supplenza dovrà essere accettata immediatamente, pena decadenza del diritto al posto, e la presa di servizio dovrà avvenire entro data e orario comunicati telefonicamente all'atto dell'accettazione. Sarà data priorità, a parità di titoli, all'aspirante che fornirà disponibilità a prendere servizio nel minor tempo, fatto salvo quanto previsto dall'O.M. 88/2024.

Si applicano, in caso di mancata accettazione e/o presa di servizio, le sanzioni di cui all'art. 14 dell'O.M. n. 88/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Quilici

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa